

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI**



**Adottata con risoluzione municipale no. 127 del 30.11.1998
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC
durante il periodo dal 3.12.1998 al 17.12.1998**

In vigore dal 1° gennaio 1999

IL MUNICIPIO DI GORDUNO

Richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubb)

ORDINA

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio, così come quelle a esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

**CAPITOLO II
Definizioni**

Art. 2

Occasioni straordinarie

1. Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni musicali, politiche, religiose, sportive e musicali.
2. Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 della Legge (Les Pubb), in relazione alle quali il Sindaco o chi ne fa le veci, possono concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali e in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 14 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare pregiudizio economico all'esercizio pubblico.

Art. 3

Locale notturno

Il locale notturno è l'esercizio pubblico dove si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà così come le esibizioni musicali.

Art. 4

Spettacolo

Per spettacolo s'intende l'esibizione artistica presentata davanti a un pubblico, in cui l'attività dell'artista rappresenta l'elemento creativo principale della rappresentazione.

Art. 5

Esibizione musicale

Per esibizione musicale s'intende l'insieme di due o più elementi interdipendenti o complementari nel quadro di una rappresentazione musicale.

Art. 6**Piano bar**

Per piano bar, s'intende il locale notturno dove viene offerto giornalmente un sottofondo musicale a mezzo di un piano, generalmente di tipo tradizionale e utilizzato da un pianista. Dopo le ore 01.00 non è possibile intercalare la musica del pianista con quella registrata, se non per permettere a quest'ultimo le usuali pause.

**CAPITOLO III
Orari di apertura****Art. 7****In generale**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, non possono venire aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.
2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

Art. 8**Locali notturni**

1. I locali notturni e le discoteche devono aprire tra le ore 19.00 e le ore 22.00.
2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 Les Pubb)

Art. 9**Piano bar**

I locali piano bar devono aprire fra le ore 19.00 e le ore 22.00.

**CAPITOLO IV
Orari di chiusura****Art. 10****Locali in genere**

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venire chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 16 cpv. 2 e 3 e 26 cpv. 2 della presente ordinanza.

Art. 11**a) in generale****Locali notturni**

1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00.
2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica

e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.

b) Piano bar e discoteche

1. I piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 03.00.
2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00.

CAPITOLO V

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Art. 12

Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - Gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche (di regola per casi eccezionali), devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo.
3. In caso di lutti, disordini naturali imprevedibili o altri casi gravi o urgenti, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura al Municipio (modifica temporanea d'orario).

Art. 13

Facoltà del Municipio

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO VI **deroghe**

Art. 14

Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 15**Concessione**

1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 11), può concedere di volta in volta, deroghe d'orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 Les Pubb, il Sindaco, o chi ne fa le veci, oppure la Polizia Comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

Art. 16**Limitazioni**

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, carnevale, ecc.), non possono venire concesse deroghe di orario oltre le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

Art. 17**Tasse**

Per il rilascio di deroghe d'orario agli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, i piano bar e le discoteche, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- fr. 30.- per ora di deroga, ogni giorno.

**CAPITOLO VII
Permessi speciali****Art. 18****Concessione**

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 19**Presupposti**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
- alla presenza sul posto di una persona titolare del corrispondente certificato di capacità;
- al rispetto delle norme generali d'ordine pubblico, igieniche sanitarie, della polizia del fuoco e di ogni altra prescritta imperativamente dalla Legislazione vigente.

Art. 20**Limitazioni**

Alfine di prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei

luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetti di permesso.

Art. 21**Tasse**

Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.- a fr. 500.-.

**CAPITOLO VIII
Ballo pubblico****Art. 22****Assoggettamento**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose e sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Art. 23**Limitazioni**

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

**CAPITOLO IX
Apparecchi da gioco e musica****Art. 24****Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno, che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
3. I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (esempio: sala giochi). A questo proposito, l'esercizio, deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 25**Apparecchi da gioco**

1. Il gerente è autorizzato a installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali

apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità.

2. È proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
3. Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco.
4. Ai minorenni di età inferiore agli anni 14 è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

Art. 26

Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 24 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme del Regolamento Comunale.

CAPITOLO X
Tasse di cancelleria

Art. 27

Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO XI
Sanzioni

Art. 28

Multa

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.- a fr. 10'000.-, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 29

Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quietà pubblica.

CAPITOLO XII
Rimedi di diritto

Art. 30

In generale

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 31

In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XIII
Disposizioni finali

Art. 32

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 e abroga la precedente del 1 gennaio 1996.

Per il Municipio di Gordino
Il Sindaco: *[firma]* Il Segretario:
R. Pellandini A. Pedrotti

